

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

"REVO Responsabilità Civile del vettore stradale" è un'assicurazione a protezione del vettore stradale in quanto civilmente responsabile per danni causati alle merci che trasporta.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si compone della garanzia principale e sempre operante

- ✓ **Responsabilità Civile del vettore stradale:** ti tutela in caso di richieste di risarcimento a seguito di un danno provocato alle merci trasportate. La copertura vale anche per l'attività di corriere, scioperi e sommosse, spese di sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci, container o casse mobili di terzi, soste a terra e merci usate o di spedizione.

La garanzia vale anche per:

- Colpa grave dell'Assicurato oppure dolo, colpa grave, appropriazione indebita, furto o raggiro dei dipendenti dell'Assicurato, dei sub-vettori o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi;
- Attività di corriere;
- Scioperi e sommosse;
- Spese di sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci;
- Spese di inoltro;
- Contaminazione e danni causati da persone a bordo dei mezzi illegalmente;
- Container o casse mobili di terzi;
- Soste a terra.

Estensioni della garanzia:

- Scioperi e sommosse
- Spese di sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci
- Container o casse mobili di terzi
- Merci caricate su rimorchi o semirimorchi
- Merci usate o di spedizione

La garanzia non è operante:

- a) per i trasporti effettuati, in tutto o in parte, da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi delle leggi vigenti, o non iscritti all'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.
- b) nel caso in cui il Contraente affidi il trasporto ad un sub-vettore terzo in esplicita violazione del divieto posto dall'articolo 1 comma 247 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- c) per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte o accettate dal Contraente.

Personalizzazioni del rischio:

È possibile acquistare con un premio aggiuntivo una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:

- Deroga ai limiti di legge



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- * La garanzia Responsabilità Civile del Vettore stradale esclude i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari oppure con il concorso o la complicità o connivenza degli stessi;
- infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di massa limite, pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- bagnamento, se le merci sono state caricate su autoveicoli aperti o se non erano adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

- * Sono esclusi inoltre i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- violazione di blocco o contrabbando, commerci, attività o traffici proibiti o clandestini;
- esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrate, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o disordini civili, oppure compiuti per scopi sociopolitici;
- atti di terrorismo;
- atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, grandinate e uragani;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non sia conseguenza immediata e diretta di tali atti od eventi.

- * L'assicurazione non copre le seguenti merci:

- carte valore o aventi valore facciale, titoli di credito, monete, francobolli, documenti;
- oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
- oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- piante;
- animali vivi;
- armi e munizioni in genere;
- veicoli trasportati a mezzo bisarche;
- esplosivi;
- tabacchi;
- pelli e pellicce;
- prodotti farmaceutici, sangue ed emoderivati;
- telefoni cellulari, prodotti hi-tech e relativi accessori o ricambi;

- Variazione di temperatura

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.

- piombo, rame e zinco e metalli non ferrosi;
- effetti personali e masserizie.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nell'area geografica indicata in polizza.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO o l'Intermediario dell'accaduto nei tempi e nei modi indicati;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.

Se non lo fai, potresti perdere il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelto.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. L'assicurazione ha durata annuale, se non diversamente pattuito.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

L'assicurazione può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso di polizza di durata annuale con tacito rinnovo, puoi disdire l'assicurazione con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.

Assicurazione di responsabilità civile vettoriale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO Responsabilità Civile del vettore stradale (forma Fatturato noli)

Data di aggiornamento: 01/07/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede, relativamente alla garanzia Responsabilità Civile del vettore stradale, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Deroga ai limiti di legge	copre la merce con un limite di risarcimento più elevato rispetto a quello di legge (pari a € 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata), nella misura pattuita dall'Assicurato con il committente del trasporto.
Responsabilità Civile del depositario	copre la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di depositario per danni o perdite di merci tenute in deposito presso i propri locali, sia di proprietà sia in gestione, ubicati nei territori della Repubblica Italiana. Non copre la responsabilità dell'Assicurato per danni a merci in conseguenza di mancato funzionamento di impianti di condizionamento, riscaldamento o refrigerazione, eventi atmosferici o altri eventi di forza maggiore, nonché le perdite conseguenti a sparizioni rilevate in sede di inventario.
Errori o omissioni	copre la responsabilità civile contrattuale dell'Assicurato in qualità di vettore stradale, per perdite economiche subite dall'avente diritto sulle merci a seguito di: - erronea o non accurata scelta del vettore o sub-vettore del mezzo di trasporto; - errore o omissione nelle istruzioni impartite al vettore o sub-vettore per l'esecuzione del trasporto; - mancato avviso al mittente o al destinatario, in caso di affidamento del trasporto a terzi; - mancata, erronea o ritardata esecuzione/consegna della spedizione incluse le spese per l'invio delle merci all'esatta destinazione; - insufficienza di indirizzo; - mancata o erronea eliminazione dei contrassegni di origine.

Variazione di temperatura	copre i trasporti di merci deperibili effettuati con mezzi frigoriferi. La garanzia non è prestata per danni derivanti da: a) errata regolazione del termostato, qualora non siano state fornite precise istruzioni scritte sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio; b) mancata preraffreddazione dell'autocarro o delle merci, se richiesta; c) mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente o del vettore; d) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, di transito o di destinazione;
----------------------------------	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.	

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è destinato alle aziende autorizzate al trasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti, che necessitano di una copertura per i danni alle merci durante il trasporto su strada, di cui l'azienda possa essere ritenuta civilmente responsabile.	

 Quali costi devo sostenere?	
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 26,90%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 12,50%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



REVO

Responsabilità civile del vettore stradale

Forma su Targa

Assicurazione di responsabilità civile per i vettori stradali

Condizioni di assicurazione

Edizione 05.2026

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee
guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA
- Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20138 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO Responsabilità civile del vettore stradale che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.



Finalità del prodotto

REVO Responsabilità civile del vettore stradale protegge il vettore stradale dalle responsabilità in caso di danni alle merci durante il trasporto su strada.



Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alla copertura assicurativa**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - Come è prestata la copertura
- **Norme comuni**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
➡ Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **non hanno alcun valore contrattuale**;
- **testi in grassetto:** le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo:** le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
➡ Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Tel. 02 92885700

Fax. 02 92885749

Email: info.revo@revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Email: marineaviation.gestionesinistri@revoinsurance.com

PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

Sommario

Contatti utili 3

Glossario..... 5

Copertura Responsabilità civile del vettore stradale 7

Cosa è assicurato 7

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura 8

Come posso personalizzare la copertura 9

Come è prestata l'assicurazione 10

Norme comuni 13

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 15

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione	Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
Carico	Operazione di sistemazione delle <i>merci</i> da terra, anche attraverso gru o mezzi operativi, sul mezzo di trasporto con successiva messa in sicurezza.
Chiavi	Tutti i dispositivi di inserimento e fissaggio dell'apparecchio antifurto.
Commissario d'avaria	Persona o azienda che lavora fiduciariamente per conto di compagnie assicurative nella gestione delle avarie alle <i>merci</i> trasportate o ai corpi (navi, imbarcazioni da diporto, yacht aerei, treni) e che, in particolare, perizia e quantifica i <i>danni</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Corriere	Impresa di autotrasporto, iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori che effettua il trasporto di collettame avvalendosi anche di eventuali sub-vettori, mediante raggruppamento di più partite e spedizioni (groupage) con servizio fra località diverse.
Contraente	Soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> a REVO.
Danno	Avaria subita dalle <i>merci</i> in conseguenza o a causa del <i>sinistro</i> .
Deposito	Attività di custodia a titolo oneroso delle <i>merci</i> .
Franchigia	Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Indennizzo	Somma dovuta da REVO in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario	Persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.  Ad esempio: agenti assicurativi, broker e loro collaboratori.
Massimale	La somma indicata in <i>polizza</i> che rappresenta il <i>limite</i> massimo di <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Merci	Beni di qualunque natura, imballati o no, e quant'altro sia oggetto di un contratto di trasporto.
Nubifragio	Evento atmosferico di eccezionale violenza e portata, documentabile con bollettini meteorologici.
Perdita	Perdita materiale delle <i>merci</i> a seguito di <i>sinistro</i> .
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> , e ogni qualvolta la <i>polizza</i> venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi. Se il termine del viaggio assicurato è successivo alla data di scadenza, è comunque coperto purché il trasporto sia iniziato durante il <i>periodo di assicurazione</i> .
Polizza	Documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> a REVO per l' <i>assicurazione</i> .
Primo Rischio Assoluto:	Forma di <i>assicurazione</i> in base alla quale l' <i>indennizzo</i> viene corrisposto fino a concorrenza della <i>somma assicurata</i> senza applicazione della <i>Regola proporzionale</i> prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del <i>sinistro</i> il valore complessivo dei beni assicurati.
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..

Scarico	Operazione inversa al <i>carico</i> , ossia la rimozione delle <i>merci</i> dal mezzo di trasporto.
Scoperto	Percentuale di <i>danno</i> risarcibile che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro	Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .
Somma assicurata	Valore indicato, quale libera determinazione del <i>Contraente</i> o dell' <i>Assicurato</i> , in base al quale è sottoscritta la <i>polizza</i> .
Spese di salvataggio	Spese ragionevolmente sostenute dall' <i>Assicurato</i> , dopo il <i>sinistro</i> , per evitare, ridurre o minimizzare il <i>danno</i> alle <i>merci</i> .
Sub-vettore	Il <i>vettore</i> cui viene affidata l'esecuzione del trasporto da altro <i>vettore</i> , spedizioniere-vettore o operatore logistico/multimodale.
Transito	Operazione di scarica, giacenza e ricarico delle <i>merci</i> nell'ambito di un unico contratto di trasporto senza addebito di oneri di <i>deposito</i> , salva la possibilità di addebiti in caso di sosta prolungata.
Veicolo	Autocarro o motrice, trattore, rimorchio o semirimorchio.
Vettore	Soggetto iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che si occupa professionalmente, dietro corrispettivo e nel rispetto delle leggi vigenti, a trasferire le <i>merci</i> da un luogo all'altro.

Copertura Responsabilità civile del vettore stradale

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Oggetto della garanzia

REVO si fa carico di quanto l'Assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, per risarcimenti dovuti a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore stradale, per *perdita* o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

La garanzia non è operante:

- a) per i trasporti effettuati, in tutto o in parte, da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi delle leggi vigenti, o non iscritti all'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.
- b) nel caso in cui il Contraente affidi il trasporto ad un sub-vettore terzo in espressa violazione del divieto posto dall'articolo 1 comma 247 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- c) per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte o accettate dal Contraente.

Art. 1.2 Dolo, colpa grave ed appropriazione indebita

Qualora per effetto dell'applicazione:

- dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile nei trasporti nazionali;
- dell'art. 29 della CMR nei trasporti internazionali,

l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità vettoriale, REVO si fa carico di quanto l'Assicurato deve pagare in eccedenza al predetto limite per le ipotesi di:

- colpa grave dell'Assicurato

oppure

- dolo, colpa grave, appropriazione indebita, furto o raggio dei dipendenti dell'Assicurato o con il concorso degli stessi.

Fermo il limite del *massimale* indicato in *polizza*.

Art. 1.3 Condizioni di copertura

Si intendono operanti le seguenti clausole, da intendersi qui integralmente ritrascritte:

1. Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370);
2. Marine Cyber Endorsement LMA5403;
3. Cargo ISM Endorsement (solo per trasporti marittimi a mezzo traghetto e/o Ro-Ro)
4. Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001-056
5. Total Asbestos Exclusion Clause
6. Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010-014
7. Communicable Disease Exclusion Clause JC2020-011

Estensioni di garanzia

L'estensione opera con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti* indicati in *polizza*, sempre entro i *massimali* indicati in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 1.4 Scioperi e sommosse

A parziale deroga delle lettere j) e k) dell'art. "Rischi esclusi dalla copertura Responsabilità Civile del vettore stradale", REVO si fa carico di quanto il Contraente deve pagare, a seguito di vertenza giudiziaria e a fronte di sentenza di condanna passata in giudicato, quale responsabile per danni materiali e diretti subiti dalle merci in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, serrate, atti dolosi, di vandalismo o sabotaggio.

La garanzia non opera se il Contraente o l'Assicurato ha partecipato attivamente, singolarmente o cumulativamente, agli eventi stessi oppure qualora siano stati la causa o la concausa che ha dato origine a tali eventi.

Art. 1.5 Spese di sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci

REVO rimborsa le spese, sostenute e documentate, per lo sgombero della sede stradale e lo smaltimento delle merci irrimediabilmente danneggiate a seguito di un avvenimento garantito dalla presente copertura, limitatamente ai trasporti effettuati con autocarri di proprietà o gestiti direttamente dal Contraente.

Dalla copertura sono escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci.

Art. 1.6 Container o casse mobili di terzi

La garanzia copre le *perdite* o *danni* materiali e diretti occorsi a "corpi container" o a "corpi casse mobili" di proprietà di terzi a condizione che gli stessi risultino caricati su autocarri di proprietà o gestione diretta del *Contraente* o chi per esso ne debba rispondere in base al documento di trasporto o contratto di trasporto.

Art. 1.7 Merci caricate su rimorchi o semirimorchi

La garanzia copre le *perdite* o *danni* materiali e diretti alle *merci* caricate su rimorchi o semirimorchi:

- agganciati al momento del *sinistro* a una delle motrici assicurate;
- staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia, a condizione che risultino in *polizza* nell'elenco dei mezzi di trasporto assicurati.

Art. 1.8 Merci usate o di rispeditura

La garanzia copre i trasporti di *merci* usate o di rispeditura esclusivamente per *danni* o *perdite* derivanti o causate da:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, azione di fulmine, esplosione, scoppio;
- ribaltamento, urto e collisione del *veicolo*;
- alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi o di laghi, rottura di dighe, tempesta di neve, *nubifragio*, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del *veicolo* durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- furto o sottrazione delle *merci*, con applicazione delle limitazioni indicate in *polizza*;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- atti compiuti per terrorismo o per scopi politici.

Sono esclusi i *danni* alle *merci*:

- a) preesistenti o non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività dell'assicurazione;
- b) da abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettono la funzionalità del bene.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 1.9 Scoperto o franchigia



Per ogni *sinistro* la garanzia opera con l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo o della *franchigia* indicati in *polizza*.



Come opera la *franchigia*?

La *franchigia* è l'importo di ogni danno che rimane a carico dell'Assicurato. I danni che hanno un importo inferiore alla *franchigia* rimangono integralmente a carico dell'Assicurato.

Di seguito un esempio di applicazione di *franchigia* per migliore comprensione:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 20.000
- *franchigia* = € 1.000
- *risarcimento* = € 19.000



Come opera lo *scoperto* con relativo minimo?

Lo *scoperto* è l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'Assicurato corrisponde al maggiore valore tra la percentuale di *scoperto* sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul danno e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è maggiore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *scoperto* = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello *scoperto* = € 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di *scoperto*)
- *risarcimento* = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è minore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *scoperto* = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello *scoperto* = € 10.000 x 10% = € 1.000 (inferiore al minimo *scoperto*)
- *risarcimento* = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Art. 1.10 Rischi esclusi dalla copertura Responsabilità Civile del vettore stradale

-  Sono esclusi i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:
- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti o omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
 - b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari oppure con il concorso o la complicità o connivenza degli stessi;
 - c) infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di massa limite, pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
 - d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
 - e) bagnamento, se le merci sono state caricate su autoveicoli aperti o se non erano adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

Sono esclusi inoltre i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
 - g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
 - h) violazione di blocco o contrabbando, commerci, attività o traffici proibiti o clandestini;
 - i) esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrate, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o disordini civili, oppure compiuti per scopi sociopolitici;
 - k) atti di terrorismo;
 - l) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - m) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, grandinate e uragani;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non sia conseguenza immediata e diretta di tali atti od eventi.

Art. 1.11 Merci escluse

-  L'assicurazione non copre le seguenti merci:
- a) carte valore o aventi valore facciale, titoli di credito, monete, francobolli, documenti;
 - b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
 - c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
 - d) piante;
 - e) animali vivi;
 - f) armi e munizioni in genere;
 - g) veicoli trasportati a mezzo bisarche;
 - h) esplosivi;
 - i) tabacchi;
 - j) pelli e pellicce;
 - k) prodotti farmaceutici, sangue ed emoderivati;
 - l) telefoni cellulari, prodotti hi-tech e relativi accessori o ricambi;
 - m) piombo, rame e zinco e metalli non ferrosi;
 - n) effetti personali e masserizie.

Art. 1.12 Limitazioni della copertura in caso di furto, mancata riconsegna, smarrimento, ammanchi

-  In caso di:
- furto del veicolo durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti;
 - furto parziale del carico;
 - mancata riconsegna;
 - smarrimento e ammanchi;
- la garanzia opera con l'applicazione delle franchigie o degli scoperti e dei limiti indicati in polizza, sempre entro i massimali indicati in polizza.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

La copertura è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.

-  Rimangono valide tutte le esclusioni indicate agli art. "Rischi esclusi dalla copertura Responsabilità Civile del vettore stradale" e "Merci escluse", se non esplicitamente derogate.

Art. 1.13 Deroga ai limiti di legge

In deroga a quanto previsto dall'art. 1696 del Codice Civile, il limite di risarcimento pari a € 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata è aumentato nella misura pattuita dall'Assicurato con il committente del trasporto ma, comunque, sempre entro il limite del *massimale* indicato in *polizza*.

La presente garanzia opera se:

- il limite di responsabilità vettoriale più elevato risulta dal contratto di trasporto o da sua appendice con data accertabile contestuale o antecedente.
- in caso di trasporto di *merci* affidato dall'Assicurato a terzi, lo stesso limite di responsabilità vettoriale concordato con il committente venga pattuito nella medesima forma anche tra l'Assicurato e il terzo.

Art. 1.14 Variazione di temperatura

La garanzia copre i trasporti di *merci* deperibili effettuati con mezzi frigoriferi.

La garanzia decorre con il *carico* della *merce* a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con lo *scarico* dal medesimo.

La garanzia opera anche negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto - **purché le merci rimangano a bordo - prima, durante e dopo il corso del viaggio**, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale prevista, a condizione che l'apparato frigorifero sia sempre stato mantenuto regolarmente in funzione.

La garanzia copre la *perdita* o avaria delle *merci* deperibili se le variazioni di temperatura sono dovute a:

- guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che determina l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- eventi avvenuti durante il trasporto che producono danneggiamenti che lasciano tracce evidenti, constatabili dal perito incaricato, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da compromettere in tutto o in parte la loro funzionalità ai fini della conservazione delle *merci*;
- furto o sottrazione delle *merci*.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- l'autocarro deve essere dotato di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle *merci* trasportate;
- l'Assicurato nell'anno precedente la stipula dell'assicurazione, ha fatto effettuare, da parte di un'officina specializzata, il controllo e la manutenzione del suddetto impianto. Tale controllo e manutenzione devono essere ripetuti successivamente ogni 12 mesi e adeguatamente certificati;
- l'impianto di refrigerazione deve essere dotato di uno strumento automatico di registrazione delle temperature.

La garanzia non è prestata per *danni* derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato, qualora non siano state fornite precise istruzioni scritte sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;
- b) mancata prerrefrigerazione dell'autocarro o delle *merci*, se richiesta;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente o del vettore;
- d) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, di transito o di destinazione;

Se nel corso di un viaggio si verifica un guasto al mezzo o all'apparato frigo tale da far ritenere possibile l'insorgere di un *danno* alla *merce*, l'Assicurato o chi per esso deve:

1. rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto;
2. riporre provvisoriamente la *merce* nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso in cui il tempo richiesto per le riparazioni e la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno; oppure richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio. Tali provvedimenti devono essere adottati sempreché risultino economicamente convenienti e giustificati rispetto al danno presunto.
3. concedere al perito incaricato accesso alle registrazioni delle temperature relativa a tutta la durata del viaggio rilevate dall'apposita strumentazione.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 1.15 Limite massimo di risarcimento – trasporti nazionali

Il limite massimo di risarcimento è costituito dall'ammontare stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, fino alla concorrenza per ogni *veicolo* del *massimale* indicato in *polizza*, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*.

Il *massimale* stabilito in *polizza* resta per ogni effetto unico, anche per ogni *sinistro* durante le soste in corso di viaggio oppure che coinvolga più *veicoli*.

Sono inoltre a carico di REVO le spese di perizia e le spese che il *Contraente* o l'Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il *danno* e provvedere al recupero e alla conservazione delle *merci* trasportate.

Art. 1.16 Limite massimo di risarcimento – trasporti internazionali (se attivata l'estensione territoriale "Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e resto dell'Europa geografica")

Il limite massimo di risarcimento è costituito dall'ammontare stabilito dall'art. 23 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, per ogni *sinistro* e per ogni *veicolo*, sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza*, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*.

REVO non risponde pertanto di maggiori e speciali responsabilità a carico del vettore e, fra queste, la particolare responsabilità per *merci* accettate con:

- dichiarazione di valore;
- interesse speciale alla riconsegna;
- impegno speciale su un termine di riconsegna o alla consegna per la partecipazione / esibizione ad un determinato evento.

REVO è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della riconsegna della *merce* (art. 21 della CMR);
- perdita o utilizzo inesatto dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- omissioni, inesattezze ed insufficienze sulla lettera di vettura delle indicazioni richieste dall'art. 7 della CMR.
- danni da ritardo ai sensi dell'art. 23 paragrafo 5 della CMR.

Sono inoltre a carico di REVO le spese di perizia e le spese che il Contraente o l'Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle *merci* trasportate.

I suddetti limiti sono validi anche per i trasporti effettuati sul territorio della Repubblica Italiana che siano preliminari o successivi ad un trasporto internazionale.

Art. 1.17 Estensione territoriale – Italia

La copertura opera per i trasporti effettuati nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 1.18 Estensione territoriale – Europa geografica (CMR) (se attivata l'estensione territoriale "Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e resto dell'Europa geografica")

Ad integrazione dell'art. "Estensione territoriale – Italia", la copertura opera anche per i trasporti sottoposti al regime della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale (indicata per brevità come CMR), di *merci* effettuati nell'ambito dell'Europa Geografica.

Salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto e a tassi e condizioni da concordare, sono esclusi dalla copertura i trasporti destinati a, provenienti da o in transito nei seguenti paesi:

- Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Kazakistan, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Kosovo, Russia, Serbia, Ucraina, Turchia;
- Paesi in stato belligerante o ad elevato Rischio "Scioperi": per la determinazione di tali Paesi il Contraente si impegna visionare la JCC Global Cargo Watch List al sito <https://watchlists.spglobal.com/watchlists-viewer-public> o <https://watchlists.ihsmarkit.com/> (ove il sito non sia accessibile, si considera applicabile, l'ultima versione disponibile della medesima watchlist reperibile tramite i canali ufficiali). Sono da considerare esclusi dalla garanzia i Paesi con livello di Rischio classificato Very High o superiore.

Art. 1.19 Durata della copertura per ogni trasporto

La copertura ha inizio dal momento in cui le *merci* vengono caricate a bordo del mezzo di trasporto e termina nel momento in cui le stesse vengono scaricate nella località di destino.

La copertura resta operante durante eventuali soste delle *merci* – solo se caricate a bordo degli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio, solo se dette soste sono strettamente dipendenti e direttamente correlate all'ordinaria esecuzione del trasporto.

Art. 1.20 Condizioni di operatività in caso di furto del veicolo

Obbligo di sorveglianza e custodia

In caso di furto del veicolo durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, la garanzia opera se il veicolo:

- ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave;
- è sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e in continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; oppure
- è custodito:
 - in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; oppure
 - in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; oppure
 - in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Mezzi dotati di apparecchio antifurto

Nel caso in cui non siano osservate le prescrizioni precedenti, in caso di furto del veicolo durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, la garanzia tuttavia opera se:

- la sottrazione del veicolo avviene mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice; oppure
- la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, avviene mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tal caso la garanzia opera se:

- sull'autocarro, trattore, rimorchio o semirimorchio è correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto satellitare certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE o 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 o da norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE; e
- i predetti apparecchi antifurto sono attivati e funzionanti, i vetri sono alzati, tutte le portiere e gli sportelli dell'automezzo sono chiusi a chiave durante qualsiasi fermata o sosta che comporta l'assenza, anche momentanea, dell'autista. In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a consegnare tempestivamente tutte le chiavi di detto antifurto quale prova del suo avvenuto inserimento;

- non sono state effettuate, per alcun motivo, duplicazioni delle *chiavi* fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Se non viene soddisfatta almeno una delle condizioni di cui sopra, viene applicato uno *scoperto* maggiorato del 20%, sia che il trasporto venga effettuato a mezzo di automezzi di proprietà o gestione del *Contraente* / *Assicurato*, sia a mezzo di automezzi di terzi.

In caso di ritrovamento del *veicolo*, deve essere immediatamente richiesto l'intervento delle Autorità e di REVO o del perito da essa incaricato, al fine di verbalizzare lo stato del *veicolo*, l'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, con obbligo per l'*Assicurato* o chi per esso di astenersi dal modificare le condizioni del *veicolo* ritrovato prima di tale obbligatoria constatazione.

La mancata constatazione comporta l'inoperatività della copertura, tranne nel caso in cui la constatazione è resa impossibile dal mancato ritrovamento del *veicolo*, purché:

- siano state riconsegnate tutte le *chiavi* dell'apparecchio antifurto;
- l'*Assicurato* dia prova dell'installazione dello stesso in conformità a quanto indicato precedentemente.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle *chiavi* dell'antifurto, l'*Assicurato* si impegna a:

- presentare immediata denuncia all'Autorità competente e inoltrare tempestiva comunicazione a REVO;
- provvedere alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche precedentemente indicate.

Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del *veicolo* in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi precedentemente previsti.

Art. 1.21 Buona fede

Fermo quanto previsto dall'art. 1892 Codice Civile, l'omissione di dichiarazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore o ritardata comunicazione non intenzionale o involontaria commessa dallo stesso o dalle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché amministratori o dirigenti, non pregiudicano la copertura a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio.

Il *Contraente* ha l'obbligo di corrispondere a REVO il maggior *premio* calcolato proporzionalmente rispetto al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata ed anche se nel frattempo il rischio si è concluso.

Condizioni specifiche

Le garanzie operano con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti* indicati in *polizza*, sempre entro i *massimali* indicati in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.



Rimane valido il limite di legge come indicato all'art. "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 1.22 Trasporto di merci a mezzo autocarri isotermitici

La garanzia copre i trasporti di *merci* deperibili effettuati con autocarri isotermitici non dotati di un impianto frigorifero.

La garanzia opera se la *perdita* o l'*avaria* delle *merci* deperibili è dovuta a:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, esplosione del *veicolo*;
- ribaltamento, urto e collisione del *veicolo*;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del *veicolo* durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- furto o sottrazione delle *merci* in base a quanto previsto dall'art. "Condizioni di operatività in caso di furto del veicolo".

Art. 1.23 Trasporto di merci a mezzo cisterna

La garanzia copre la *merce* dal momento in cui viene immessa nella cisterna o nella manichetta di carico, (se di pertinenza della cisterna stessa), fino al momento della sua uscita dalla cisterna o dalla manichetta di scarico (se di pertinenza della cisterna stessa).

La garanzia rimane operante durante eventuali soste (con la *merce* sempre a bordo della cisterna) prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che tali soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La garanzia cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

La garanzia copre la contaminazione del prodotto trasportato a condizione che, prima del trasporto, la cisterna venga adeguatamente lavata, al fine di eliminare tutte le tracce del bene precedentemente caricato, da una ditta specializzata che rilasci la fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione resa.

Il *Contraente* può provvedere in proprio al lavaggio o con proprio personale presso centri di lavaggio purché rilasci fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione prima dell'inizio del viaggio.

Art. 1.24 Partecipazione agli utili

Il *Contraente* ha diritto ad una partecipazione sugli eventuali utili se nell'esercizio annuale considerato:

1. tutti i *danni* registrati sono stati risarciti o quantificati;
2. certifica che nessun altro *danno* deve essere considerato.

La partecipazione agli utili è calcolata con la seguente modalità:

1. si considerano il *premio* imponibile (compreso l'eventuale premio di regolazione) e i *sinistri* relativi al *periodo di assicurazione* considerato;
 2. dal *premio* vengono dedotti:
 - il 30% per spese di gestione;
 - il totale dei *sinistri* risarciti e riservati al netto delle *franchigie* o degli *scoperti* nonché dei recuperi;
 - i costi peritali e le spese legali.
 3. dalla somma ottenuta viene riconosciuta una partecipazione agli utili del 20%.
- In caso di saldo passivo, questo viene riportato nel successivo esercizio, **per un periodo massimo di 2 anni**.
La partecipazione agli utili viene riconosciuta solo in caso di avvenuto rinnovo dell'assicurazione per l'annualità successiva.

Art. 1.25 Masserizie

A parziale deroga della lettera n) dell'art. "Merci escluse", la garanzia copre i trasporti di masserizie esclusivamente per *danni o perdite* derivanti o causate da:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, azione di fulmine, esplosione, scoppio;
- ribaltamento, urto e collisione del *veicolo*;
- alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi o di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, *nubifragio*, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del *veicolo* durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;

- furto o sottrazione delle *merci*, **con applicazione delle delimitazioni indicate in polizza**;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- atti compiuti per terrorismo o per scopi politici.

Sono esclusi i *danni alle merci*:

- a) **preesistenti o non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività dell'assicurazione;**
- b) **da abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettono la funzionalità del bene.**

Art. 1.26 Carichi parziali di merci escluse

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Merci escluse", la garanzia copre i trasporti di carichi parziali esclusivamente delle *merci* dichiarate in *polizza*.

Norme comuni

Art. 2.1 Decorrenza dell'assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di REVO al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.2 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 2.3 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*.

Assicurazione con tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione* con tacito rinnovo, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto dagli artt. "Recesso dal contratto" e "Recesso in caso di sinistro" delle presenti Norme comuni.

Al *Contraente* e a REVO è riconosciuta la facoltà di disdire l'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'*assicurazione* stessa.

Assicurazione senza tacito rinnovo

Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto con esclusione di qualunque rinnovo tacito o per fatti concludenti.

Art. 2.4 Recesso dall'assicurazione

Al *Contraente* e a REVO è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

In tal caso, l'*assicurazione* non copre i *sinistri* relativi a trasporti effettuati successivamente al 30° giorno dalla data di comunicazione del recesso.

REVO rimborsa la parte del *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 2.5 Recesso dai rischi guerra e scioperi

Al *Contraente* e a REVO è riconosciuta la facoltà di recedere esclusivamente dalla copertura per i rischi guerra e scioperi, con preavviso di 7 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

In tal caso, l'*assicurazione* non copre i *sinistri* relativi a trasporti effettuati successivamente al 7° giorno (dalla data di invio della comunicazione del recesso).



Resta inteso che, 48h dopo lo scoppio di una guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa (CSI) e Repubblica Popolare Cinese, l'*assicurazione* cessa automaticamente senza necessità di comunicazione. Resta fermo l'obbligo al versamento dei *premi* dovuti ma non ancora pagati.

Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro

REVO può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

REVO rimborsa la parte del *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 2.7 Pagamento e frazionamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure a REVO.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è **interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.**

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Art. 2.8 Calcolo del premio

Il *premio* è determinato sulla base delle targhe indicate in *polizza*.



Se durante il *periodo di assicurazione* l'*Assicurato* varia le targhe indicate in *polizza*, deve comunicare tempestivamente tale variazione a REVO.

In assenza di comunicazione, le garanzie non sono operanti per i mezzi non indicati in *polizza*.

Art. 2.9 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe non determinare correttamente un *rischio* che altrimenti avrebbe potuto decidere di non assicurare o assicurare a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 2.10 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, REVO è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 2.11 Aggravamento del rischio

- ❗ Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO di tutti i mutamenti che comportano un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da REVO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché legittimare il recesso di REVO dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.12 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 2.13 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *polizza* o a REVO.

Art. 2.14 Altre assicurazioni

- ❗ Il *Contraente* è tenuto a dichiarare a REVO l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio*, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 2.15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 2.16 Foro competente

- ❗ In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è esclusivamente il foro di Milano con esclusione di qualunque altro foro astrattamente competente. La competenza esclusiva del foro di Milano opera anche per le chiamate in garanzia e manleva e per i casi di cumulo soggettivo o oggettivo.

Art. 2.17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 2.18 Facoltà di controllo

REVO ha la facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati, unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del *Contraente* che ha attinenza con gli stessi, sui quali, se richiesto, il *Contraente* si impegna a fornire i chiarimenti desiderati.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro

- ❗ In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:
- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *danno*; le relative spese sono a carico di REVO nei limiti e secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) recuperare e conservare la *merce* trasportata;
 - c) evitare di modificare lo stato del *veicolo*, del carico e delle tracce del *sinistro* prima dell'intervento del Commissario di avaria o del perito designato da REVO, se non per il salvataggio della *merce* o per giustificati motivi;
 - d) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o a REVO immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza;
 - e) trasmettere a REVO, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, qualunque atto giudiziario relativo al *sinistro*, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo, oltre a tutti gli avvisi, le notizie e i documenti che si riferiscono all'avvenimento;
 - f) trasmettere a REVO fattura di origine, distinta dei pesi e ogni altra documentazione che provi valore, quantità e tipologia della *merce* danneggiata;
 - g) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di REVO contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta e a rischio e spese di REVO devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari e opportuni;

- h) in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- i) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;
- j) astenersi dall'esonerare terzi da eventuali responsabilità.

In caso di furto, rapina o di altro reato che provochi un *danno* o una *perdita alle merci*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve fare immediata denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia più vicina al luogo del *sinistro*, indicando:

- 1) la descrizione dei fatti;
- 2) i dati di identificazione del *veicolo*;
- 3) gli elementi idonei a identificare e quantificare la *merce* trasportata;
- 4) le generalità complete dell'autista o degli autisti del *veicolo* utilizzato per il trasporto, nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- 5) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o, in caso di rapina, di eventuale dispositivo antirapina o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza e la prova della loro attivazione.

Copia della denuncia deve essere consegnata a REVO entro 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine.

- ❗ In caso di *danni* non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena constatato il *danno*, e comunque entro i termini di reclamo previsti dalla legge o dal contratto di trasporto
- ❗ L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3.2 Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* o il *Contraente* deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del *danno*;
- b) dichiarare distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del *sinistro*;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni assicurati salvati o non sottratti;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del *sinistro* o facilitarne il progresso.

- ❗ Ferme le eventuali responsabilità di carattere penale, l'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

Art. 3.3 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità e le cause del *sinistro*;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate;
- 3) verificare che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati al momento del *sinistro*;
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del *danno* e delle *spese di salvataggio* a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia.

I risultati delle operazioni peritali così effettuate sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione o impugnativa, salvo i casi di dolo, errore materiale, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'*indennizzabilità dei danni*.

Le perizie sono di proprietà di REVO che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di trasmetterle in tutto o in parte.

Art. 3.4 Accertamento del danno

- ❗ Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve chiedere immediatamente l'intervento del *commissario di avaria* o del perito designato da REVO per far accertare la natura, la causa e l'entità del *danno*.

L'accertamento del *danno* deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il ricevitore della *merce* ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile, che dovranno comunque essere sempre invitati a partecipare.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è esonerato da tali adempimenti in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore all'atto della riconsegna delle *merci*:

- fino al momento in cui gli pervenga un preciso reclamo scritto;
- nel caso in cui il *danno* non appaia evidente: in tal caso il *Contraente* o l'*Assicurato* deve immediatamente trasmettere all'*intermediario* o a REVO la richiesta scritta di risarcimento ricevuta

In caso di furto o rapina, se la *merce* è stata sottratta unitamente al *veicolo* utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1. richiedere immediatamente l'intervento delle Autorità competenti e di REVO o del perito da essa designato e del Commissario di avaria, al fine di constatare e verbalizzare lo stato del *veicolo*, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul *veicolo*.
- 2. astenersi dal modificare le condizioni del *veicolo* ritrovato, prima di tale constatazione.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviato a REVO.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Se l'accertamento del *danno* deve essere effettuato in un luogo in cui REVO non ha un proprio *commissario d'avaria* o perito designato, il *Contraente* o l'*Assicurato* chi per essi deve richiedere l'intervento di:

- un altro *commissario d'avaria* o perito qualificato; o
- dell'Autorità consolare italiana; o in loro assenza
- delle competenti autorità locali.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è dispensato dal richiedere l'intervento del *commissario d'avaria* per i *sinistri* il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a € 1.500, al netto dell'applicazione dell'eventuale *franchigia* o *scoperto*.

Art. 3.5 Documentazione aggiuntiva per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del *danno*, in aggiunta ai documenti previsti negli articoli che precedono, l'*Assicurato* deve trasmettere a REVO:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'*indennizzo*;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del *veicolo* utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale *sub-vettore* ed il peso di ciascuna partita di *merce* trasportata;
- c) i documenti di circolazione, trasporto, di deposito ed ogni atto riportante riserve sullo stato della *merce* e dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del *sinistro*, sia propria sia di eventuali sub-vettori, o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle vigenti norme locali;
- e) la copia della fattura del nolo e delle pagine del Registro IVA dalle quali risulti la registrazione della stessa;
- f) la copia dell'eventuale decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata chiusa l'inchiesta penale sulle cause del *sinistro*.

Resta comunque escluso che costituisca prova sufficiente della *perdita* o del *danno* una semplice nota di addebito al *vettore* emessa da parte del danneggiato.

Art. 3.6 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il *danno* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

In caso di *sinistro* per il quale è stata avviata da parte delle autorità competenti un'inchiesta giudiziaria per l'accertamento di circostanze relative al *sinistro*, REVO non si avvale della facoltà di sospendere la liquidazione dell'*indennizzo* che potesse essere dovuto all'*Assicurato*, fino a chiusura dell'inchiesta.

Tale sospensione sia applica in caso di fondato sospetto che il *sinistro* sia determinato da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, nonché da infedeltà o da azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

Resta fermo l'obbligo alla restituzione dell'*indennizzo* liquidato, integrato dagli interessi "prime rate" praticati dalle banche, qualora dopo la chiusura dell'inchiesta emerga che il *sinistro* è stato determinato da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o altra decadenza prevista dal contratto.

In caso di rapina o di furto totale, il pagamento dell'*indennizzo* per *perdite* o *danni* conseguenti a sottrazione del mezzo vettore viene effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento. Nel caso in cui il mezzo sia recuperato prima di tale termine, resta fermo il limite di 30 giorni indicato nel primo paragrafo del presente articolo.

Art. 3.7 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del *danno*, REVO è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, REVO può recedere dalla presente *assicurazione* con un preavviso di 15 giorni.

Art. 3.8 Gestione delle vertenze - spese legali

REVO, fino a quando ne abbia interesse, assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del *danno*, designando, ove occorra, legali o tecnici.

REVO inoltre ha facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Su richiesta dell'*Assicurato*, REVO lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico di REVO le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in polizza per il *danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra REVO e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

REVO non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



REVO

Responsabilità civile del vettore stradale

Forma su Targa

Assicurazione di responsabilità civile per i vettori stradali

Condizioni di assicurazione

Edizione 05.2026

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee
guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA
- Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20138 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO Responsabilità civile del vettore stradale che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.



Finalità del prodotto

REVO Responsabilità civile del vettore stradale protegge il vettore stradale dalle responsabilità in caso di danni alle merci durante il trasporto su strada.



Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alla copertura assicurativa**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - Come è prestata la copertura
- **Norme comuni**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
➡ Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **non hanno alcun valore contrattuale**;
- **testi in grassetto:** le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo:** le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
➡ Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesarea 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: info.revo@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Email: marineaviation.gestionesinistri@revoinsurance.com
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di sinistri relativi ad eventi naturali o atmosferici estremi, l'Assicurato può contattare: sinistri.natcat@revoinsurance.com.



Per evento naturale o atmosferico estremo si intende un evento che interessa una specifica area territoriale, coinvolge una pluralità di soggetti, ed è caratterizzato da intensità o portata eccezionali rispetto alla normale esposizione del territorio, tali da poter generare danni rilevanti a persone o beni. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale ambito terremoti, alluvioni, frane, eventi meteorologici intensi, bombe d'acqua e trombe d'aria.

Sommario

Contatti utili	3
Glossario.....	5
Copertura Responsabilità civile del vettore stradale	7
Cosa è assicurato	7
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	8
Come posso personalizzare la copertura	9
Come è prestata l'assicurazione	10
Norme comuni	13
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	15

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione	Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
Carico	Operazione di sistemazione delle <i>merci</i> da terra, anche attraverso gru o mezzi operativi, sul mezzo di trasporto con successiva messa in sicurezza.
Chiavi	Tutti i dispositivi di inserimento e fissaggio dell'apparecchio antifurto.
Commissario d'avaria	Persona o azienda che lavora fiduciariamente per conto di compagnie assicurative nella gestione delle avarie alle <i>merci</i> trasportate o ai corpi (navi, imbarcazioni da diporto, yacht aerei, treni) e che, in particolare, perizia e quantifica i <i>danni</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Corriere	Impresa di autotrasporto, iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori che effettua il trasporto di collettame avvalendosi anche di eventuali sub-vettori, mediante raggruppamento di più partite e spedizioni (groupage) con servizio fra località diverse.
Contraente	Soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> a REVO.
Danno	Avaria subita dalle <i>merci</i> in conseguenza o a causa del <i>sinistro</i> .
Deposito	Attività di custodia a titolo oneroso delle <i>merci</i> .
Franchigia	Importo, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Indennizzo	Somma dovuta da REVO in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario	Persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005.  Ad esempio: agenti assicurativi, broker e loro collaboratori.
Massimale	La somma indicata in <i>polizza</i> che rappresenta il <i>limite</i> massimo di <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Merci	Beni di qualunque natura, imballati o no, e quant'altro sia oggetto di un contratto di trasporto.
Nubifragio	Evento atmosferico di eccezionale violenza e portata, documentabile con bollettini meteorologici.
Perdita	Perdita materiale delle <i>merci</i> a seguito di <i>sinistro</i> .
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> , e ogni qualvolta la <i>polizza</i> venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi. Se il termine del viaggio assicurato è successivo alla data di scadenza, è comunque coperto purché il trasporto sia iniziato durante il <i>periodo di assicurazione</i> .
Polizza	Documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> a REVO per l' <i>assicurazione</i> .
Primo Rischio Assoluto:	Forma di <i>assicurazione</i> in base alla quale l' <i>indennizzo</i> viene corrisposto fino a concorrenza della <i>somma assicurata</i> senza applicazione della <i>Regola proporzionale</i> prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del <i>sinistro</i> il valore complessivo dei beni assicurati.
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..

Scarico	Operazione inversa al <i>carico</i> , ossia la rimozione delle <i>merci</i> dal mezzo di trasporto.
Scoperto	Percentuale di <i>danno</i> risarcibile che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro	Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .
Somma assicurata	Valore indicato, quale libera determinazione del <i>Contraente</i> o dell' <i>Assicurato</i> , in base al quale è sottoscritta la <i>polizza</i> .
Spese di salvataggio	Spese ragionevolmente sostenute dall' <i>Assicurato</i> , dopo il <i>sinistro</i> , per evitare, ridurre o minimizzare il <i>danno</i> alle <i>merci</i> .
Sub-vettore	Il <i>vettore</i> cui viene affidata l'esecuzione del trasporto da altro <i>vettore</i> , spedizioniere-vettore o operatore logistico/multimodale.
Transito	Operazione di scarica, giacenza e ricarico delle <i>merci</i> nell'ambito di un unico contratto di trasporto senza addebito di oneri di <i>deposito</i> , salva la possibilità di addebiti in caso di sosta prolungata.
Veicolo	Autocarro o motrice, trattore, rimorchio o semirimorchio.
Vettore	Soggetto iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi che si occupa professionalmente, dietro corrispettivo e nel rispetto delle leggi vigenti, a trasferire le <i>merci</i> da un luogo all'altro.

Copertura Responsabilità civile del vettore stradale

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Oggetto della garanzia

REVO si fa carico di quanto l'Assicurato deve pagare quale civilmente responsabile, per risarcimenti dovuti a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore stradale, per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

La garanzia non è operante:

- per i trasporti effettuati, in tutto o in parte, da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi delle leggi vigenti, o non iscritti all'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.
- nel caso in cui il Contraente affidi il trasporto ad un sub-vettore terzo in espressa violazione del divieto posto dall'articolo 1 comma 247 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte o accettate dal Contraente.

Art. 1.2 Dolo, colpa grave ed appropriazione indebita

Qualora per effetto dell'applicazione:

- dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile nei trasporti nazionali;
- dell'art. 29 della CMR nei trasporti internazionali,

l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità vettoriale, REVO si fa carico di quanto l'Assicurato deve pagare in eccedenza al predetto limite per le ipotesi di:

- colpa grave dell'Assicurato

oppure

- dolo, colpa grave, appropriazione indebita, furto o raggiro dei dipendenti dell'Assicurato o con il concorso degli stessi.

Fermo il limite del **massimale** indicato in **polizza**.

Art. 1.3 Condizioni di copertura

Si intendono operanti le seguenti clausole, da intendersi qui integralmente ritrascritte:

- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370);
- Marine Cyber Endorsement LMA5403;
- Cargo ISM Endorsement (solo per trasporti marittimi a mezzo traghetto e/o Ro-Ro)
- Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001-056
- Total Asbestos Exclusion Clause
- Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010-014
- Communicable Disease Exclusion Clause JC2020-011

Estensioni di garanzia

L'estensione opera con l'applicazione delle **franchigie**, degli **scoperti** e dei **limiti** indicati in **polizza**, sempre entro i **massimali** indicati in **polizza**, anche per le seguenti condizioni.

Art. 1.4 Scioperi e sommosse

A parziale deroga delle lettere j) e k) dell'art. "Rischi esclusi dalla copertura Responsabilità Civile del vettore stradale", REVO si fa carico di quanto il Contraente deve pagare, a seguito di vertenza giudiziaria e a fronte di sentenza di condanna passata in giudicato, quale responsabile per danni materiali e diretti subiti dalle merci in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, serrate, atti dolosi, di vandalismo o sabotaggio.

La garanzia non opera se il Contraente o l'Assicurato ha partecipato attivamente, singolarmente o cumulativamente, agli eventi stessi oppure qualora siano stati la causa o la concausa che ha dato origine a tali eventi.

Art. 1.5 Spese di sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci

REVO rimborsa le spese, sostenute e documentate, per lo sgombero della sede stradale e lo smaltimento delle merci irrimediabilmente danneggiate a seguito di un avvenimento garantito dalla presente copertura, limitatamente ai trasporti effettuati con autocarri di proprietà o gestiti direttamente dal Contraente.

Dalla copertura sono escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci.

Art. 1.6 Container o casse mobili di terzi

La garanzia copre le *perdite* o *danni* materiali e diretti occorsi a "corpi container" o a "corpi casse mobili" di proprietà di terzi a condizione che gli stessi risultino caricati su autocarri di proprietà o gestione diretta del *Contraente* o chi per esso ne debba rispondere in base al documento di trasporto o contratto di trasporto.

Art. 1.7 Merci caricate su rimorchi o semirimorchi

La garanzia copre le *perdite* o *danni* materiali e diretti alle *merci* caricate su rimorchi o semirimorchi:

- agganciati al momento del *sinistro* a una delle motrici assicurate;
- staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia, a condizione che risultino in *polizza* nell'elenco dei mezzi di trasporto assicurati.

Art. 1.8 Merci usate o di rispedizione

La garanzia copre i trasporti di *merci* usate o di rispedizione esclusivamente per *danni* o *perdite* derivanti o causate da:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, azione di fulmine, esplosione, scoppio;
- ribaltamento, urto e collisione del *veicolo*;
- alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi o di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, *nubifragio*, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del *veicolo* durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- furto o sottrazione delle *merci*, con applicazione delle limitazioni indicate in *polizza*;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- atti compiuti per terrorismo o per scopi politici.

Sono esclusi i *danni* alle *merci*:

- a) preesistenti o non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività dell'assicurazione;
- b) da abrasione, ammacatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettono la funzionalità del bene.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 1.9 Scoperto o franchigia



Per ogni *sinistro* la garanzia opera con l'applicazione dello *scoperto* e relativo minimo o della *franchigia* indicati in *polizza*.



Come opera la *franchigia*?

La *franchigia* è l'importo di ogni danno che rimane a carico dell'Assicurato. I danni che hanno un importo inferiore alla *franchigia* rimangono integralmente a carico dell'Assicurato.

Di seguito un esempio di applicazione di *franchigia* per migliore comprensione:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 20.000
- *franchigia* = € 1.000
- *risarcimento* = € 19.000



Come opera lo *scoperto* con relativo minimo?

Lo *scoperto* è l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'Assicurato corrisponde al maggiore valore tra la percentuale di *scoperto* sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul danno e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è maggiore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *scoperto* = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello *scoperto* = € 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di *scoperto*)
- *risarcimento* = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è minore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *scoperto* = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello *scoperto* = € 10.000 x 10% = € 1.000 (inferiore al minimo *scoperto*)
- *risarcimento* = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Art. 1.10 Rischi esclusi dalla copertura Responsabilità Civile del vettore stradale

-  Sono esclusi i risarcimenti dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:
- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti o omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
 - b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari oppure con il concorso o la complicità o connivenza degli stessi;
 - c) infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di massa limite, pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
 - d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
 - e) bagnamento, se le merci sono state caricate su autoveicoli aperti o se non erano adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

Sono esclusi inoltre i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, nonché atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
 - g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
 - h) violazione di blocco o contrabbando, commerci, attività o traffici proibiti o clandestini;
 - i) esplosioni di mine, bombe o altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
 - j) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrate, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o disordini civili, oppure compiuti per scopi sociopolitici;
 - k) atti di terrorismo;
 - l) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
 - m) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, grandinate e uragani;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non sia conseguenza immediata e diretta di tali atti od eventi.

Art. 1.11 Merci escluse

-  L'assicurazione non copre le seguenti merci:
- a) carte valore o aventi valore facciale, titoli di credito, monete, francobolli, documenti;
 - b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
 - c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
 - d) piante;
 - e) animali vivi;
 - f) armi e munizioni in genere;
 - g) veicoli trasportati a mezzo bisarche;
 - h) esplosivi;
 - i) tabacchi;
 - j) pelli e pellicce;
 - k) prodotti farmaceutici, sangue ed emoderivati;
 - l) telefoni cellulari, prodotti hi-tech e relativi accessori o ricambi;
 - m) piombo, rame e zinco e metalli non ferrosi;
 - n) effetti personali e masserizie.

Art. 1.12 Limitazioni della copertura in caso di furto, mancata riconsegna, smarrimento, ammanchi

-  In caso di:
- furto del veicolo durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti;
 - furto parziale del carico;
 - mancata riconsegna;
 - smarrimento e ammanchi;
- la garanzia opera con l'applicazione delle franchigie o degli scoperti e dei limiti indicati in polizza, sempre entro i massimali indicati in polizza.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

La copertura è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.

-  Rimangono valide tutte le esclusioni indicate agli art. "Rischi esclusi dalla copertura Responsabilità Civile del vettore stradale" e "Merci escluse", se non esplicitamente derogate.

Art. 1.13 Deroga ai limiti di legge

In deroga a quanto previsto dall'art. 1696 del Codice Civile, il limite di risarcimento pari a € 1,00 per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata è aumentato nella misura pattuita dall'Assicurato con il committente del trasporto ma, comunque, sempre entro il limite del *massimale* indicato in *polizza*.

La presente garanzia opera se:

- il limite di responsabilità vettoriale più elevato risulta dal contratto di trasporto o da sua appendice con data accertabile contestuale o antecedente.
- in caso di trasporto di *merci* affidato dall'Assicurato a terzi, lo stesso limite di responsabilità vettoriale concordato con il committente venga pattuito nella medesima forma anche tra l'Assicurato e il terzo.

Art. 1.14 Variazione di temperatura

La garanzia copre i trasporti di *merci* deperibili effettuati con mezzi frigoriferi.

La garanzia decorre con il *carico* della *merce* a bordo dell'automezzo frigorifero e cessa con lo *scarico* dal medesimo.

La garanzia opera anche negli eventuali periodi di sosta dell'automezzo dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto - **purché le merci rimangano a bordo** - prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'automezzo medesimo nella località finale prevista, a condizione che l'apparato frigorifero sia sempre stato mantenuto regolarmente in funzione.

La garanzia copre la *perdita* o avaria delle *merci* deperibili se le variazioni di temperatura sono dovute a:

- guasto o rottura accidentali dell'impianto frigorifero che determina l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- eventi avvenuti durante il trasporto che producono danneggiamenti che lasciano tracce evidenti, constatabili dal perito incaricato, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da compromettere in tutto o in parte la loro funzionalità ai fini della conservazione delle *merci*;
- furto o sottrazione delle *merci*.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- l'autocarro deve essere dotato di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle *merci* trasportate;
- l'Assicurato nell'anno precedente la stipula dell'assicurazione, ha fatto effettuare, da parte di un'officina specializzata, il controllo e la manutenzione del suddetto impianto. Tale controllo e manutenzione devono essere ripetuti successivamente ogni 12 mesi e adeguatamente certificati;
- l'impianto di refrigerazione deve essere dotato di uno strumento automatico di registrazione delle temperature.

La garanzia non è prestata per *danni* derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato, qualora non siano state fornite precise istruzioni scritte sulla temperatura da mantenere nel corso del viaggio;
- b) mancata prerrefrigerazione dell'autocarro o delle *merci*, se richiesta;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa è imputabile ad errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente o del vettore;
- d) non rispondenza del prodotto a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, di transito o di destinazione;

Se nel corso di un viaggio si verifica un guasto al mezzo o all'apparato frigo tale da far ritenere possibile l'insorgere di un *danno* alla *merce*, l'Assicurato o chi per esso deve:

1. rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto;
2. riporre provvisoriamente la *merce* nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso in cui il tempo richiesto per le riparazioni e la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno; oppure richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso con il quale effettuare la restante parte del viaggio. Tali provvedimenti devono essere adottati sempreché risultino economicamente convenienti e giustificati rispetto al danno presunto.
3. concedere al perito incaricato accesso alle registrazioni delle temperature relativa a tutta la durata del viaggio rilevate dall'apposita strumentazione.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 1.15 Limite massimo di risarcimento – trasporti nazionali

Il limite massimo di risarcimento è costituito dall'ammontare stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, fino alla concorrenza per ogni *veicolo* del *massimale* indicato in *polizza*, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*.

Il *massimale* stabilito in *polizza* resta per ogni effetto unico, anche per ogni *sinistro* durante le soste in corso di viaggio oppure che coinvolga più *veicoli*.

Sono inoltre a carico di REVO le spese di perizia e le spese che il *Contraente* o l'Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il *danno* e provvedere al recupero e alla conservazione delle *merci* trasportate.

Art. 1.16 Limite massimo di risarcimento – trasporti internazionali (se attivata l'estensione territoriale "Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e resto dell'Europa geografica")

Il limite massimo di risarcimento è costituito dall'ammontare stabilito dall'art. 23 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, per ogni *sinistro* e per ogni *veicolo*, sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza*, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*.

REVO non risponde pertanto di maggiori e speciali responsabilità a carico del vettore e, fra queste, la particolare responsabilità per *merci* accettate con:

- dichiarazione di valore;
- interesse speciale alla riconsegna;
- impegno speciale su un termine di riconsegna o alla consegna per la partecipazione /esibizione ad un determinato evento.

REVO è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della riconsegna della *merce* (art. 21 della CMR);
- perdita o utilizzo inesatto dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- omissioni, inesattezze ed insufficienze sulla lettera di vettura delle indicazioni richieste dall'art. 7 della CMR.
- danni da ritardo ai sensi dell'art. 23 paragrafo 5 della CMR.

Sono inoltre a carico di REVO le spese di perizia e le spese che il Contraente o l'Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle *merci* trasportate.

I suddetti limiti sono validi anche per i trasporti effettuati sul territorio della Repubblica Italiana che siano preliminari o successivi ad un trasporto internazionale.

Art. 1.17 Estensione territoriale – Italia

La copertura opera per i trasporti effettuati nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 1.18 Estensione territoriale – Europa geografica (CMR) (se attivata l'estensione territoriale "Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e resto dell'Europa geografica")

Ad integrazione dell'art. "Estensione territoriale – Italia", la copertura opera anche per i trasporti sottoposti al regime della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale (indicata per brevità come CMR), di *merci* effettuati nell'ambito dell'Europa Geografica.

Salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto e a tassi e condizioni da concordare, sono esclusi dalla copertura i trasporti destinati a, provenienti da o in transito nei seguenti paesi:

- Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Kazakistan, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Kosovo, Russia, Serbia, Ucraina, Turchia;
- Paesi in stato belligerante o ad elevato Rischio "Scioperi": per la determinazione di tali Paesi il Contraente si impegna visionare la JCC Global Cargo Watch List al sito <https://watchlists.spglobal.com/watchlists-viewer-public> o <https://watchlists.ihsmarkit.com/> (ove il sito non sia accessibile, si considera applicabile, l'ultima versione disponibile della medesima watchlist reperibile tramite i canali ufficiali). Sono da considerare esclusi dalla garanzia i Paesi con livello di Rischio classificato Very High o superiore.

Art. 1.19 Durata della copertura per ogni trasporto

La copertura ha inizio dal momento in cui le *merci* vengono caricate a bordo del mezzo di trasporto e termina nel momento in cui le stesse vengono scaricate nella località di destino.

La copertura resta operante durante eventuali soste delle *merci* – solo se caricate a bordo degli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio, solo se dette soste sono strettamente dipendenti e direttamente correlate all'ordinaria esecuzione del trasporto.

Art. 1.20 Condizioni di operatività in caso di furto del veicolo

Obbligo di sorveglianza e custodia

In caso di furto del veicolo durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, la garanzia opera se il veicolo:

- ha i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave;
- è sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e in continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo; oppure
- è custodito:
 - in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; oppure
 - in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; oppure
 - in aree portuali o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Mezzi dotati di apparecchio antifurto

Nel caso in cui non siano osservate le prescrizioni precedenti, in caso di furto del veicolo durante le fermate o le soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, la garanzia tuttavia opera se:

- la sottrazione del veicolo avviene mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice; oppure
- la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, avviene mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tal caso la garanzia opera se:

- sull'autocarro, trattore, rimorchio o semirimorchio è correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto satellitare certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE o 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 o da norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE; e
- i predetti apparecchi antifurto sono attivati e funzionanti, i vetri sono alzati, tutte le portiere e gli sportelli dell'automezzo sono chiusi a chiave durante qualsiasi fermata o sosta che comporta l'assenza, anche momentanea, dell'autista. In caso di sinistro, l'Assicurato si impegna a consegnare tempestivamente tutte le chiavi di detto antifurto quale prova del suo avvenuto inserimento;

- non sono state effettuate, per alcun motivo, duplicazioni delle *chiavi* fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Se non viene soddisfatta almeno una delle condizioni di cui sopra, viene applicato uno *scoperto* maggiorato del 20%, sia che il trasporto venga effettuato a mezzo di automezzi di proprietà o gestione del *Contraente* / *Assicurato*, sia a mezzo di automezzi di terzi.

In caso di ritrovamento del *veicolo*, deve essere immediatamente richiesto l'intervento delle Autorità e di REVO o del perito da essa incaricato, al fine di verbalizzare lo stato del *veicolo*, l'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, con obbligo per l'*Assicurato* o chi per esso di astenersi dal modificare le condizioni del *veicolo* ritrovato prima di tale obbligatoria constatazione.

La mancata constatazione comporta l'inoperatività della copertura, tranne nel caso in cui la constatazione è resa impossibile dal mancato ritrovamento del *veicolo*, purché:

- siano state riconsegnate tutte le *chiavi* dell'apparecchio antifurto;
- l'*Assicurato* dia prova dell'installazione dello stesso in conformità a quanto indicato precedentemente.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle *chiavi* dell'antifurto, l'*Assicurato* si impegna a:

- presentare immediata denuncia all'Autorità competente e inoltrare tempestiva comunicazione a REVO;
- provvedere alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche precedentemente indicate.

Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprende vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del *veicolo* in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi precedentemente previsti.

Art. 1.21 Buona fede

Fermo quanto previsto dall'art. 1892 Codice Civile, l'omissione di dichiarazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore o ritardata comunicazione non intenzionale o involontaria commessa dallo stesso o dalle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché amministratori o dirigenti, non pregiudicano la copertura a patto che tali inesattezze o omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio.

Il *Contraente* ha l'obbligo di corrispondere a REVO il maggior *premio* calcolato proporzionalmente rispetto al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata ed anche se nel frattempo il rischio si è concluso.

Condizioni specifiche

Le garanzie operano con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti* indicati in *polizza*, sempre entro i *massimali* indicati in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.



Rimane valido il limite di legge come indicato all'art. "Oggetto dell'assicurazione".

Art. 1.22 Trasporto di merci a mezzo autocarri isotermitici

La garanzia copre i trasporti di *merci* deperibili effettuati con autocarri isotermitici non dotati di un impianto frigorifero.

La garanzia opera se la *perdita* o l'*avaria* delle *merci* deperibili è dovuta a:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, esplosione del *veicolo*;
- ribaltamento, urto e collisione del *veicolo*;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del *veicolo* durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- furto o sottrazione delle *merci* in base a quanto previsto dall'art. "Condizioni di operatività in caso di furto del veicolo".

Art. 1.23 Trasporto di merci a mezzo cisterna

La garanzia copre la *merce* dal momento in cui viene immessa nella cisterna o nella manichetta di carico, (se di pertinenza della cisterna stessa), fino al momento della sua uscita dalla cisterna o dalla manichetta di scarico (se di pertinenza della cisterna stessa).

La garanzia rimane operante durante eventuali soste (con la *merce* sempre a bordo della cisterna) prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che tali soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

La garanzia cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

La garanzia copre la contaminazione del prodotto trasportato a condizione che, prima del trasporto, la cisterna venga adeguatamente lavata, al fine di eliminare tutte le tracce del bene precedentemente caricato, da una ditta specializzata che rilasci la fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione resa.

Il *Contraente* può provvedere in proprio al lavaggio o con proprio personale presso centri di lavaggio purché rilasci fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione prima dell'inizio del viaggio.

Art. 1.24 Partecipazione agli utili

Il *Contraente* ha diritto ad una partecipazione sugli eventuali utili se nell'esercizio annuale considerato:

1. tutti i *danni* registrati sono stati risarciti o quantificati;
2. certifica che nessun altro *danno* deve essere considerato.

La partecipazione agli utili è calcolata con la seguente modalità:

1. si considerano il *premio* imponibile (compreso l'eventuale premio di regolazione) e i *sinistri* relativi al *periodo di assicurazione* considerato;
 2. dal *premio* vengono dedotti:
 - il 30% per spese di gestione;
 - il totale dei *sinistri* risarciti e riservati al netto delle *franchigie* o degli *scoperti* nonché dei recuperi;
 - i costi peritali e le spese legali.
 3. dalla somma ottenuta viene riconosciuta una partecipazione agli utili del 20%.
- In caso di saldo passivo, questo viene riportato nel successivo esercizio, **per un periodo massimo di 2 anni**.
La partecipazione agli utili viene riconosciuta solo in caso di avvenuto rinnovo dell'assicurazione per l'annualità successiva.

Art. 1.25 Masserizie

A parziale deroga della lettera n) dell'art. "Merci escluse", la garanzia copre i trasporti di masserizie esclusivamente per *danni o perdite* derivanti o causate da:

- uscita dell'autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- incendio, azione di fulmine, esplosione, scoppio;
- ribaltamento, urto e collisione del *veicolo*;
- alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi o di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, *nubifragio*, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria o stradale;
- incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- caduta in acqua o a terra del *veicolo* durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;

- furto o sottrazione delle *merci*, **con applicazione delle delimitazioni indicate in polizza**;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- atti compiuti per terrorismo o per scopi politici.

Sono esclusi i *danni alle merci*:

- a) **preesistenti o non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività dell'assicurazione**;
- b) **da abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettono la funzionalità del bene.**

Art. 1.26 Carichi parziali di merci escluse

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "Merci escluse", la garanzia copre i trasporti di carichi parziali esclusivamente delle *merci* dichiarate in *polizza*.

Norme comuni

Art. 2.1 Decorrenza dell'assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di REVO al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.2 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 2.3 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*.

Assicurazione con tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione* con tacito rinnovo, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire, salvo quanto previsto dagli artt. "Recesso dal contratto" e "Recesso in caso di sinistro" delle presenti Norme comuni.

Al *Contraente* e a REVO è riconosciuta la facoltà di disdire l'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La facoltà di disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'*assicurazione* stessa.

Assicurazione senza tacito rinnovo

Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto con esclusione di qualunque rinnovo tacito o per fatti concludenti.

Art. 2.4 Recesso dall'assicurazione

Al *Contraente* e a REVO è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

In tal caso, l'*assicurazione* non copre i *sinistri* relativi a trasporti effettuati successivamente al 30° giorno dalla data di comunicazione del recesso.

REVO rimborsa la parte del *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 2.5 Recesso dai rischi guerra e scioperi

Al *Contraente* e a REVO è riconosciuta la facoltà di recedere esclusivamente dalla copertura per i rischi guerra e scioperi, con preavviso di 7 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

In tal caso, l'*assicurazione* non copre i *sinistri* relativi a trasporti effettuati successivamente al 7° giorno (dalla data di invio della comunicazione del recesso).



Resta inteso che, 48h dopo lo scoppio di una guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa (CSI) e Repubblica Popolare Cinese, l'*assicurazione* cessa automaticamente senza necessità di comunicazione. Resta fermo l'obbligo al versamento dei *premi* dovuti ma non ancora pagati.

Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro

REVO può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

REVO rimborsa la parte del *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 2.7 Pagamento e frazionamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure a REVO.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per un *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula dell'*assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Art. 2.8 Calcolo del premio

Il *premio* è determinato sulla base delle targhe indicate in *polizza*.



Se durante il *periodo di assicurazione* l'*Assicurato* varia le targhe indicate in *polizza*, deve comunicare tempestivamente tale variazione a REVO.

In assenza di comunicazione, le garanzie non sono operanti per i mezzi non indicati in *polizza*.

Art. 2.9 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta la copertura assicurativa in base al *rischio* dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe non determinare correttamente un *rischio* che altrimenti avrebbe potuto decidere di non assicurare o assicurare a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del *rischio* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come pure la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Art. 2.10 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, REVO è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 2.11 Aggravamento del rischio

- ❗ Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO di tutti i mutamenti che comportano un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da REVO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché legittimare il recesso di REVO dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.12 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 2.13 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente *polizza* o a REVO.

Art. 2.14 Altre assicurazioni

- ❗ Il *Contraente* è tenuto a dichiarare a REVO l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio*, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 2.15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 2.16 Foro competente

- ❗ In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è esclusivamente il foro di Milano con esclusione di qualunque altro foro astrattamente competente. La competenza esclusiva del foro di Milano opera anche per le chiamate in garanzia e manleva e per i casi di cumulo soggettivo o oggettivo.

Art. 2.17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 2.18 Facoltà di controllo

REVO ha la facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati, unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del *Contraente* che ha attinenza con gli stessi, sui quali, se richiesto, il *Contraente* si impegna a fornire i chiarimenti desiderati.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro

- ❗ In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:
- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il *danno*; le relative spese sono a carico di REVO nei limiti e secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) recuperare e conservare la *merce* trasportata;
 - c) evitare di modificare lo stato del *veicolo*, del carico e delle tracce del *sinistro* prima dell'intervento del Commissario di avaria o del perito designato da REVO, se non per il salvataggio della *merce* o per giustificati motivi;
 - d) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o a REVO immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza;
 - e) trasmettere a REVO, immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, qualunque atto giudiziario relativo al *sinistro*, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo, oltre a tutti gli avvisi, le notizie e i documenti che si riferiscono all'avvenimento;
 - f) trasmettere a REVO fattura di origine, distinta dei pesi e ogni altra documentazione che provi valore, quantità e tipologia della *merce* danneggiata;
 - g) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di REVO contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta e a rischio e spese di REVO devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari e opportuni;

- h) in caso di **assicurazione** presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;
- i) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;
- j) astenersi dall'esonerare terzi da eventuali responsabilità.

In caso di furto, rapina o di altro reato che provochi un **danno** o una **perdita alle merci**, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve fare immediata denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia più vicina al luogo del **sinistro**, indicando:

- 1) la descrizione dei fatti;
- 2) i dati di identificazione del **veicolo**;
- 3) gli elementi idonei a identificare e quantificare la **merce** trasportata;
- 4) le generalità complete dell'autista o degli autisti del **veicolo** utilizzato per il trasporto, nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- 5) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o, in caso di rapina, di eventuale dispositivo antirapina o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza e la prova della loro attivazione.

Copia della denuncia deve essere consegnata a REVO entro 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine.



In caso di **danni** non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena constatato il **danno**, e comunque entro i termini di reclamo previsti dalla legge o dal contratto di trasporto



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3.2 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** o il **Contraente** deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del **danno**;
- b) dichiarare distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni assicurati salvati o non sottratti;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del **sinistro** o facilitarne il progresso.



Ferme le eventuali responsabilità di carattere penale, l'inosservanza di tali obblighi da parte del **Contraente** o dell'**Assicurato** comporta la perdita totale del diritto all'**indennizzo**.

Art. 3.3 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità e le cause del **sinistro**;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate;
- 3) verificare che il **Contraente** o l'**Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati al momento del **sinistro**;
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del **danno** e delle **spese di salvataggio** a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia.

I risultati delle operazioni peritali così effettuate sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione o impugnativa, salvo i casi di dolo, errore materiale, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'**indennizzabilità dei danni**.

Le perizie sono di proprietà di REVO che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di trasmetterle in tutto o in parte.

Art. 3.4 Accertamento del danno



Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve chiedere immediatamente l'intervento del **commissario di avaria** o del perito designato da REVO per far accertare la natura, la causa e l'entità del **danno**.

L'accertamento del **danno** deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il ricevitore della **merce** ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile, che dovranno comunque essere sempre invitati a partecipare.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è esonerato da tali adempimenti in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore all'atto della riconsegna delle **merci**:

- fino al momento in cui gli pervenga un preciso reclamo scritto;
- nel caso in cui il **danno** non appaia evidente: in tal caso il **Contraente** o l'**Assicurato** deve immediatamente trasmettere all'**intermediario** o a REVO la richiesta scritta di risarcimento ricevuta

In caso di furto o rapina, se la **merce** è stata sottratta unitamente al **veicolo** utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- 1. richiedere immediatamente l'intervento delle Autorità competenti e di REVO o del perito da essa designato e del Commissario di avaria, al fine di constatare e verbalizzare lo stato del **veicolo**, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul **veicolo**.
- 2. astenersi dal modificare le condizioni del **veicolo** ritrovato, prima di tale constatazione.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviato a REVO.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Se l'accertamento del *danno* deve essere effettuato in un luogo in cui REVO non ha un proprio *commissario d'avaria* o perito designato, il *Contraente* o l'*Assicurato* chi per essi deve richiedere l'intervento di:

- un altro *commissario d'avaria* o perito qualificato; o
- dell'Autorità consolare italiana; o in loro assenza
- delle competenti autorità locali.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* è dispensato dal richiedere l'intervento del *commissario d'avaria* per i *sinistri* il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a € 1.500, al netto dell'applicazione dell'eventuale *franchigia* o *scoperto*.

Art. 3.5 Documentazione aggiuntiva per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del *danno*, in aggiunta ai documenti previsti negli articoli che precedono, l'*Assicurato* deve trasmettere a REVO:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'*indennizzo*;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del *veicolo* utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale *sub-vettore* ed il peso di ciascuna partita di *merce* trasportata;
- c) i documenti di circolazione, trasporto, di deposito ed ogni atto riportante riserve sullo stato della *merce* e dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del *sinistro*, sia propria sia di eventuali sub-vettori, o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle vigenti norme locali;
- e) la copia della fattura del nolo e delle pagine del Registro IVA dalle quali risulti la registrazione della stessa;
- f) la copia dell'eventuale decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata chiusa l'inchiesta penale sulle cause del *sinistro*.

Resta comunque escluso che costituisca prova sufficiente della *perdita* o del *danno* una semplice nota di addebito al *vettore* emessa da parte del danneggiato.

Art. 3.6 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione*, valutato il *danno* e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

In caso di *sinistro* per il quale è stata avviata da parte delle autorità competenti un'inchiesta giudiziaria per l'accertamento di circostanze relative al *sinistro*, REVO non si avvale della facoltà di sospendere la liquidazione dell'*indennizzo* che potesse essere dovuto all'*Assicurato*, fino a chiusura dell'inchiesta.

Tale sospensione sia applica in caso di fondato sospetto che il *sinistro* sia determinato da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, nonché da infedeltà o da azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

Resta fermo l'obbligo alla restituzione dell'*indennizzo* liquidato, integrato dagli interessi "prime rate" praticati dalle banche, qualora dopo la chiusura dell'inchiesta emerga che il *sinistro* è stato determinato da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o altra decadenza prevista dal contratto.

In caso di rapina o di furto totale, il pagamento dell'*indennizzo* per *perdite* o *danni* conseguenti a sottrazione del mezzo vettore viene effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento. Nel caso in cui il mezzo sia recuperato prima di tale termine, resta fermo il limite di 30 giorni indicato nel primo paragrafo del presente articolo.

Art. 3.7 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del *danno*, REVO è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, REVO può recedere dalla presente *assicurazione* con un preavviso di 15 giorni.

Art. 3.8 Gestione delle vertenze - spese legali

REVO, fino a quando ne abbia interesse, assume a nome dell'*Assicurato* la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del *danno*, designando, ove occorra, legali o tecnici.

REVO inoltre ha facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Su richiesta dell'*Assicurato*, REVO lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico di REVO le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in polizza per il *danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra REVO e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

REVO non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.